



COMUNE DI ARCE

(Provincia di Frosinone)

Ordinanza n. 20 del 17-06-2022

Oggetto: ALLACCI PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO DI PUBBLICA RETE FOGNANTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARCE – Proroga ordinanza n. 37 del 23-12-2021

IL SINDACO

Premesso che:

- l'ordinanza sindacale n.37 del 23-12-2021 disponeva alla Società ACEA ATO 5 SpA, per un periodo di 6 mesi, di **autorizzare gli allacci idrici ed allacci fognanti** per le seguenti casistiche:

1) nel caso di immobili ricadenti all'interno del Centro Storico, così come individuato e perimetrato dal Piano Regolatore Generale;

2) nel caso di immobili ricadenti all'interno delle aree urbanizzate (*zone B di Completamento del PRG*) sprovvisti di corte o terreno adatto all'installazione di un impianto in grado di garantire le condizioni igieniche sanitarie ed una riduzione del carico inquinante adeguato, o comunque già allacciati alla pubblica rete fognante;

3) nel caso di unità immobiliari all'interno di edifici con utenze già attive servite dalla pubblica rete fognante;

4) nel caso di immobili serviti da sufficiente corte per l'installazione di un impianto adeguato alla riduzione del carico inquinante ed a garantire le condizioni igieniche sanitarie, ma insufficienti all'installazione di un sistema per subirrigazione e/o dispersione o altri impianti alternativi per lo smaltimento;

Rilevato che, in prossimità della scadenza dell'ordinanza n.37/2021 del 23-12-2021, le circostanze che ne hanno determinato l'emissione sono rimaste invariate;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga dell'ordinanza, al fine di eliminare condizioni di pericolo per la salute e per l'igiene pubblica;

ORDINA

-per le motivazioni di cui all'ordinanza n. 37 del 23-12-2021, che qui si intendono integralmente



COMUNE DI ARCE

(Provincia di Frosinone)

riportate, la proroga di mesi 6 della scadenza dell'ord. 37/2021, che pertanto avverrà il 23-12-2022;

-alla **Società Acea Ato 5 S.p.A.**, in qualità di gestore della rete idrica e della pubblica rete fognante, in deroga e nelle more della realizzazione del nuovo impianto di depurazione e/o della messa in funzione di quelli esistenti, oltre che della redazione del nuovo regolamento idrico e fognario, di **autorizzare gli allacci idrici ed allacci fognanti** per le casistiche in premessa richiamate.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha carattere contingibile urgente e temporaneo, con riserva, perdurando lo stato di necessità, di prorogare nei limiti di quanto consentito dal quadro normativo, il periodo di vigenza della presente disposizione;

Che le condizioni e le casistiche di cui sopra, dovranno essere attestate da un tecnico abilitato, iscritto al proprio ordine e/o collegio, mediante relazione tecnica asseverata da depositare in allegato all'istanza di certificazione al Comune che provvederà, verificato quanto dichiarato, a rilasciare un'attestazione da presentare al gestore per gli allacci;

Che le acque di scarico provenienti dai fabbricati e dalle unità immobiliari sono solo quelle dichiarate del tipo domestico, così come individuate dal d.lgs 152/2006 e con valori rientranti nelle tabelle dello stesso decreto con esclusione delle altre tipologie di acque di scarico;

Che in tutti gli altri casi non ricadenti nelle casistiche sopra menzionate, gli utenti dovranno sempre essere forniti da un impianto adeguato a garantire la riduzione del carico inquinante, con sistema per sub irrigazione e/o dispersione o altri impianti alternativi, regolarmente autorizzati secondo le vigenti normative in materia;

DISPONE

Inoltre,

Che la presente ordinanza:

- 1) venga trasmessa alla Società Acea Ato 5 S.p.A. con sede in Frosinone – Viale Roma;
- 2) venga trasmessa alla segreteria per pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Proroga Ordinanza_Acea_37_2021.doc



IL SINDACO
Luigi Germani